ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 8

40° anno

11 gennaio 1997

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 34/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento** 1

* **Regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio** 2

Regolamento (CE) n. 36/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 5

Regolamento (CE) n. 37/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 7

Regolamento (CE) n. 38/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8

Regolamento (CE) n. 39/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, che fissa i tassi di conversione agricoli 10

* **Direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa** 12

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/21/CECA, CE:

* **Decisione della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa ad un aiuto di Stato concesso alla Compañía Española de Tubos por Extrusión S.A., sita in Llodio (Álava)** (1) 14

97/22/CE:

* **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativa ad un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Portogallo** 25

97/23/CE:

* **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativa al contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca** 26

97/24/CE:

Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante quinta modifica della decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia 27

Rettifiche

* **Rettifica della direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 162 dell'1.luglio 1996)** 32

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 34/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/96 recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2368/96 della Commissione [3] prevede che sono ammesse all'intervento pubblico le carcasse di animali maschi della qualità 04 in Irlanda del Nord, ma non in Irlanda; che, per evitare sviamenti di traffico che rischiano di creare turbative sul mercato delle carni bovine in questa parte della Comunità, è necessario ammettere la suddetta qualità all'intervento anche in Irlanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2368/96, alla fine dell'elenco dei prodotti addizionali ammissibili nel Regno Unito è inserito il seguente testo:

«IRLANDA

— Categoria C, classe 04.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla prima gara del mese di gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.
[3] GU n. L 323 del 13. 12. 1996, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 35/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2727/95 della Commissione [3], il regolamento (CEE) n. 3254/91 può essere adeguatamente applicato soltanto mediante l'utilizzo di certificati rilasciati dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione e la fissazione delle disposizioni relative a detti certificati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le pellicce e gli altri prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/91, possono essere assegnati a un regime doganale diverso da quello per il transito esterno destinato a trasportarli al di fuori del territorio doganale della Comunità soltanto qualora provengano da animali:

a) catturati in paesi enumerati nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e sempreché la specie interessata sia riportata a fronte del paese in questione,

b) catturati in uno Stato membro,

c) nati e allevati in cattività.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'importatore o il suo rappresentante devono presentare agli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nella Comunità un certificato rilasciato dall'autorità competente del paese di esportazione o riesportazione.

Articolo 2

1. I moduli del certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 devono essere conformi al modello riportato nell'allegato al presente regolamento e devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se necessario, ne può essere richiesta la traduzione in un'altra lingua comunitaria.

2. La carta dei moduli deve essere bianca e di peso non inferiore a 55g/m^2. Le dimensioni dei moduli devono essere approssimativamente di 210 × 297 millimetri.

3. I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.

Articolo 3

1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano:

— ai prodotti finiti assoggettati al regime di ammissione temporanea che non sono destinati alla vendita nella Comunità bensì alla riesportazione,

— ai prodotti finiti per uso personale e privato, e

— nei casi in cui le pellicce o prodotti da esse derivati vengano reimportati nella Comunità a seguito di una procedura di perfezionamento passivo e venga dimostrato che provengono dalla lavorazione di pellicce o prodotti precedentemente esportati o riesportati dalla Comunità.

2. Laddove l'introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 sia inoltre subordinata alla presentazione di un documento di importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, questo documento viene rilasciato solo nel caso in cui le pellicce o i prodotti stessi siano conformi alle disposizioni di ambedue i regolamenti. Il documento di importazione rilasciato ai sensi del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio può essere accettato in sostituzione del certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91.

[1] GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 284 del 28. 11. 1995, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Certificato riguardante le pellicce di talune specie di animali selvatici e i prodotti contenenti tali pellicce soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio (da trasmettere al primo ufficio doganale dell'Unione europea)	Autorità che ha rilasciato il certificato (nome, indirizzo, paese):
A	1. Descrizione dei prodotti:	2. N. di unità: 3. Massa netta (kg):
	4. Denominazione scientifica della specie:	5. Codice NC:
	6. I prodotti in questione provengono da animali (1):	☐ catturati in (nome del paese/paesi): ☐ nati e allevati in cattività.
B	1. Descrizione dei prodotti:	2. N. di unità: 3. Massa netta (kg):
	4. Denominazione scientifica della specie:	5. Codice NC:
	6. I prodotti in questione provengono da animali (1):	☐ catturati in (nome del paese/paesi): ☐ nati e allevati in cattività.
C	1. Descrizione dei prodotti:	2. N. di unità: 3. Massa netta (kg):
	4. Denominazione scientifica della specie:	5. Codice NC:
	6. I prodotti in questione provengono da animali (1)	☐ catturati in (nome del paese/paesi): ☐ nati e allevati in cattività.
D	1. Descrizione dei prodotti:	2. N. di unità: 3. Massa netta (kg):
	4. Denominazione scientifica della specie:	5. Codice NC:
	6. I prodotti in questione provengono da animali (1)	☐ catturati in (nome del paese/paesi): ☐ nati e allevati in cattività.
	Luogo e data di rilascio del certificato: . . . . . (Luogo) . . . . . (data)	Firma e timbro ufficiale dell'autorità che ha rilasciato il certificato

(1) Barrare la casella appropriata.

Se non sono utilizzate, barrare le parti B, C e D.

REGOLAMENTO (CE) N. 36/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2337/96 [4], ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.
[3] GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
[4] GU n. L 318 del 7. 12. 1996, pag. 1.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no nº 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A					Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A					Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A					Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία A					Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A					Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A					Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A					Categoria C		
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A					Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A					Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A					Luokka C		
Medlemsstater eller regioner	Kategori A					Kategori C		
	S	E	U	R	O	U	R	O
België/Belgique	×	×						
Danmark				×	×			
Deutschland				×				
España			×	×				
France				×			×	×
Ireland						×	×	×
Italia				×				
Nederland								
Österreich			×	×				
Portugal			×	×				
Suomi				×	×			
Sweden				×	×			
Great Britain			×	×	×	×	×	×
Northern Ireland			×	×	×	×	×	×

REGOLAMENTO (CE) N. 37/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1036/96 della Commissione, del 10 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1737/96 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1036/96 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1036/96 ha fissato a 12 250 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 gennaio 1997 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1036/96 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1036/96, nei primi cinque giorni del mese di febbraio 1997 possono essere presentate domande di titoli per 2 753 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 38/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	42,0
	204	61,3
	624	175,4
	999	92,9
0707 00 10	053	152,2
	624	112,4
	999	132,3
0709 10 10	220	151,0
	999	151,0
0709 90 71	052	107,0
	999	107,0
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	45,9
	204	48,7
	448	28,1
	600	61,5
	624	67,5
	999	50,3
0805 20 11	052	52,7
	204	63,9
	999	58,3
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	64,5
	464	86,0
	624	84,1
	999	78,2
0805 30 20	052	72,9
	528	45,5
	600	67,2
	999	61,9
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	51,7
	060	48,8
	064	64,7
	400	81,7
	404	57,7
	720	58,5
	999	60,5
0808 20 31	052	74,7
	064	71,6
	400	102,5
	624	71,6
	999	80,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 39/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1997

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2525/96 della Commissione [3];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 [5]; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 1° al 10 gennaio 1997, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per il franco belga, il marco tedesco, il fiorino olandese, lo scellino austriaco e la sterlina irlandese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2525/96 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 76.
[4] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[5] GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,1295	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,94738	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,18573	fiorini olandesi
	0,778173	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	13,7020	scellini austriaci
	165,198	pesete spagnole
	8,64446	corone svedesi
	0,809915	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,5861	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	41,8016	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,21151	corone danesi		7,81247	corone danesi
	1,87248	marchi tedeschi		2,02852	marchi tedeschi
	299,770	dracme greche		324,751	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,10166	fiorini olandesi		2,27680	fiorini olandesi
	0,748243	sterline irlandesi		0,810597	sterline irlandesi
	1 898,01	lire italiane		2 056,18	lire italiane
	13,1750	scellini austriaci		14,2729	scellini austriaci
	158,844	pesete spagnole		172,081	pesete spagnole
	8,31198	corone svedesi		9,00465	corone svedesi
	0,778764	sterline britanniche		0,843661	sterline britanniche

DIRETTIVA 96/99/CE DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1996

che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il Comitato economico e sociale, consultato sulla proposta della Commissione, non ha espresso il proprio parere nel termine che gli è stato impartito dal Consiglio a norma dell'articolo 198 del trattato; che è opportuno non tener conto dell'assenza del parere del Comitato;

considerando che la direttiva 92/12/CEE [2] stabilisce le disposizioni relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

considerando che l'articolo 26 di tale direttiva stabilisce una deroga che consente alla Danimarca di applicare sulle bevande alcooliche e sui tabacchi lavorati eccedenti determinate quantità qualora siano importati da viaggiatori nel suo territorio per uso di questi ultimi;

considerando che l'atto di adesione del 1994 prevede, anche con riferimento all'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE, che la Svezia e la Finlandia possano riscuotere accise alle stesse condizioni su una gamma più ampia di bevande alcooliche e di tabacchi lavorati;

considerando che tali deroghe sono state concesse perché, in un'Europa senza frontiere nella quale le aliquote delle accise differiscono sensibilmente, un'eliminazione totale ed immediata delle limitazioni in materia di prodotti soggetti ad accisa avrebbe causato un inaccettabile sviamento degli scambi e delle entrate ed una distorsione della concorrenza negli Stati membri interessati, che applicano tradizionalmente accise elevate ai prodotti summenzionati, sia in quanto tali prodotti costituiscono una considerevole fonte di entrate, che per ragioni sanitarie;

considerando che le deroghe sono state concesse fino al 31 dicembre 1996 e mediante un meccanismo di revisione analogo a quello previsto all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE [3];

considerando tuttavia che al 31 dicembre 1996 le aliquote minime d'accise applicate in tutta la Comunità saranno inferiori rispetto alle previsioni fatte al momento della concessione delle deroghe e che, di conseguenza, la loro abolizione a tale data causerebbe problemi maggiori del previsto;

considerando che è quindi opportuno concedere a Danimarca, Finlandia e Svezia un ulteriore differimento del termine per l'adeguamento, prorogando quello di cui all'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE;

considerando tuttavia che il disposto dell'articolo 26 costituisce una deroga ad un principio fondamentale del mercato interno, ossia al diritto dei cittadini di trasportare in tutta la Comunità le merci acquistate per uso proprio, senza essere soggetti al pagamento di nuove accise, cosicché è necessario limitare per quanto possibile gli effetti di tale deroga;

considerando che è quindi opportuno, nel caso della Danimarca e della Finlandia, da un lato disporre la liberalizzazione dei limiti quantitativi applicabili fino alla loro completa eliminazione al 31 dicembre 2003 e, dall'altro, ridurre da 36 a 24 ore il periodo minimo trascorso al di fuori del territorio dello Stato membro richiesto ai residenti, in forza dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo trattino, per poter beneficiare delle franchigie;

considerando che gli Stati membri interessati possono stabilire le modalità precise del processo di liberalizzazione, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti;

considerando che è opportuno peraltro procedere ad una verifica dell'andamento di tale processo non oltre il 30 giugno 2000;

considerando che, nel caso della Svezia, è opportuno autorizzare il mantenimento delle attuali restrizioni sino al 30 giugno 2000 e sottoporle ad un meccanismo di revisione simile a quelli di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria [4], dispone che la sua applicazione faccia salvi i controlli connessi ai divieti o restrizioni disposti dagli Stati membri, a condizione che questi

[1] Parere espresso il 13 dicembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU n. L 76, del 23. 3. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365, del 31. 12. 1994, pag. 46).

[3] GU n. L 145, del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102, del 5. 5. 1995, pag. 18).

[4] GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 4.

siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee; che, in tale contesto, le verifiche necessarie per l'applicazione delle restrizioni quantitative di cui all'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE devono essere considerate «controlli» e, in quanto tali, essere compatibili con la legislazione comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 26*

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca e la Finlandia sono autorizzate ad applicare fino al 31 dicembre 2003 le disposizioni particolari previste dal secondo e terzo comma a talune bevande alcooliche e ai tabacchi lavorati introdotti nel loro territorio da viaggiatori per proprio uso personale.

La Danimarca e la Finlandia sono autorizzate a continuare ad applicare, dal 1° gennaio 1997, le stesse limitazioni delle quantità di merci che possono essere introdotte nel loro territorio senza essere soggette al pagamento di nuove accise, che erano in vigore al 31 dicembre 1996. Gli Stati membri interessati procedono guadualmente alla sospensione di tali limitazioni.

Quando tali merci sono importate da persone residenti nei loro territori, la Danimarca e la Finlandia sono autorizzate a limitare l'ammissione in franchigia da accise ai viaggiatori che hanno trascorso un periodo superiore a 24 ore al di fuori del loro territorio.

2. La Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio, entro il 30 giugno 2000, una relazione sull'applicazione del paragrafo 1.

3. Fatto salvo l'articolo 8, dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 2000, previa introduzione di un meccanismo di revisione analogo a quello di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE, la Svezia è autorizzata a continuare ad applicare le stesse restrizioni vigenti al 31 dicembre 1996 riguardo ai quantitativi di bevande alcooliche e tabacchi lavorati introdotti nel territorio svedese senza pagamento di ulteriori accise da privati per proprio uso personale.

4. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia possono riscuotere accise ed effettuare i necessari controlli sui prodotti contemplati nel presente articolo.».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

relativa ad un aiuto di Stato concesso alla Compañía Española de Tubos por Extrusión S.A., sita in Llodio (Álava)

(Il testo in lingua spagnola è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/21/CECA, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato e dell'articolo 6, paragrafo 4 della succitata decisione e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I

La Compañía Española de Tubos por Extrusión SA (in appresso denominata Tubacex) è una società privata che produce tubi senza saldatura in acciaio inossidabile, con sede in Llodio (Álava), cui fa capo un'affiliata per la fabbricazione di acciaio denominata Acería de Álava, con sede in Amurrio (Álava).

Nel giugno 1992, dopo le gravi difficoltà finanziarie incontrate negli ultimi anni, Tubacex, si è dichiarata provvisoriamente insolvente in conformità con la legge spagnola sul fallimento, sospendendo i pagamenti. Nell'ottobre 1993 tale situazione è mutata in seguito ad un accordo con i creditori che essenzialmente prevedeva un'emissione di obbligazioni convertibili per pagare il debito.

Il 25 febbraio 1995, al termine di un'approfondita indagine preliminare di vari aspetti della ristrutturazione finanziaria dell'impresa e di altre questioni affini, la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA (in appresso denominata Codice degli aiuti alla siderurgia) in relazione a:

i) eventuali elementi di aiuto presenti nella vendita di un terreno al governo basco (con revoca del sequestro imposto dalla Previdenza sociale e pagamento di 220 milioni di ESP da parte del governo basco);

ii) eventuali elementi di aiuto presenti negli accordi di credito stipulati con il Fondo de Garantía Salarial (FOGASA);

iii) la ristrutturazione finanziaria della Tubacex e, in particolare, gli eventuali elementi di aiuto connessi alla partecipazione della Tesoreria della Previdenza sociale e di altri enti pubblici alla revoca della sospensione dei pagamenti, soprattutto la conversione dei debiti in capitale, la cancellazione di ipoteche e la revoca di sequestri che hanno permesso l'utilizzazione di beni immobiliari come garanzia per l'emissione delle obbligazioni.

[1] GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

Con lettera datata 10 marzo 1995 la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare la procedura. Gli altri Stati membri e i terzi interessati ne sono stati informati mediante pubblicazione della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (1).

II

Il 10 aprile 1995 il governo spagnolo ha risposto per iscritto alla lettera della Commissione relativa all'avvio della procedura fornendo una nuova documentazione a sostegno della sua posizione secondo la quale nessuno degli elementi oggetto d'indagine si configurava come aiuto di Stato (per una descrizione più dettagliata delle argomentazioni svolte dal governo spagnolo si rinvia alle sezioni III e IV della presente decisione).

Nel quadro della procedura la Commissione ha ricevuto osservazioni formulate da altri Stati membri e da terzi interessati in particolare dall'Austria (un fabbricante di tubi), dalla Germania (Associazione nazionale dei fabbricanti di acciaio e ministero dell'Economia), dalla Francia (Associazione nazionale dei fabbricanti di tubi), dall'Italia (Associazione nazionale dei produttori di acciaio), dalla Spagna (Associazione nazionale dei produttori di acciaio) e dal Regno Unito (un fabbricante di tubi). Anche il governo britannico ha formulato osservazioni di cui, peraltro, non è stato possibile tenere conto essendo pervenute soltanto il 7 dicembre 1995, ossia oltre la data fissata.

Ad eccezione dell'Associazione spagnola dei produttori di acciaio, secondo la quale non esisteva alcun elemento costitutivo di aiuto, tutti gli interessati hanno appoggiato l'iniziativa della Commissione di avviare la procedura considerando che gli aspetti oggetto dell'indagine costituivano aiuto di Stato. È stato anche affermato che probabilmente erano stati concessi alla società vari altri aiuti che non erano però compresi nella procedura.

Le osservazioni del fabbricante austriaco di tubi di fatto si riferivano alle attività di un'altra impresa, estranea alla procedura.

Il ministero tedesco dell'Economia ha contestato la decisione della Previdenza sociale di non esercitare i suoi diritti di creditore privilegiato, di revocare i sequestri conservativi in generale e, in particolare, di accettare la vendita di un terreno al governo basco. Inoltre esso ha contestato la decisione del FOGASA di accettare beni già ipotecati a garanzia di prestiti. A suo giudizio tali fatti indicavano la presenza di elementi costitutivi di aiuto illegale che falsavano la concorrenza.

L'Associazione tedesca dei fabbricanti di tubi ha osservato che dal 1990 al 1991 Tubacex aveva notevolmente aumentato la propria quota di mercato nella Comunità, inclusa quella corrispondente al mercato tedesco, applicando prezzi inferiori ai costi, il che, a suo avviso, poteva spiegarsi soltanto con l'esistenza di aiuti o l'aspettativa di riceverli.

L'Associazione francese dei produttori di tubi, riferendosi al deterioramento della situazione finanziaria di Tubacex risalente ormai al 1990, ha posto in dubbio che l'impresa sarebbe stata in grado di continuare ad operare senza aiuti, in mancanza dei quali, a suo avviso, avrebbe fatto fallimento. Era quindi essenziale, secondo l'Associazione, che la Commissione accertasse l'identità degli azionisti e dei creditori dell'impresa. L'Associazione ha fatto presente che anche la nuova affiliata di Tubacex, Tubacex Tubos Inoxidables, aveva ricevuto aiuti illegali, ed ha espresso la sua preoccupazione per le continue informazioni diffuse dai media in merito ad un sostegno finanziario pubblico ad un processo molto più ampio di ristrutturazione del settore dei tubi senza saldatura intorno ad un nuovo gruppo, la Unión de Tubos Vascos (UTV) che comprenderebbe, oltre a Tubos Reunidos y Productos Tubulares, anche Tubacex.

L'Associazione italiana dei produttori di acciaio ha sottolineato le perdite subite da Tubacex negli ultimi anni e si è lamentata del fatto che l'impresa spagnola, mediante prezzi di dumping, abbia notevolmente accresciuto la sua quota di mercato in Italia nel periodo dal 1991 al 1993, tendenza che si è mantenuta anche dopo la ristrutturazione finanziaria della società. A suo giudizio questi comportamenti dovevano aver fruito di un sostegno pubblico.

Anche il produttore britannico si è lamentato del danno subito per effetto della concorrenza esercitata da Tubacex e basata su una politica di prezzi ridotti grazie ad un aiuto di Stato. A suo giudizio il comportamento della Previdenza sociale era assimilabile ad un aiuto giacché: il suo debito si era accumulato ad un tasso d'interesse non commerciale; non aveva esercitato i suoi diritti privilegiati; aveva revocato i sequestri conservativi riducendo in tal modo le prospettive di un eventuale recupero dei debiti e, infine, aveva accettato le obbligazioni convertibili, il che le aveva impedito di recuperare l'importo totale dovutole. A suo avviso le rinegoziazioni del debito effettuate in passato e quella portata a termine dopo la sospensione dei pagamenti configuravano aiuti di Stato essendo i tassi d'interesse commerciale superiori a quelli applicati. Nemmeno le condizioni relative ai prestiti FOGASA corrispondevano a quelle prevalenti sul mercato.

Quanto alla vendita di un terreno al governo basco, il produttore britannico si è chiesto per quale motivo fosse stato possibile revocare i sequestri imposti dalla Tesoreria della Previdenza sociale e cancellare l'ipoteca del Banco de crédito industrial (BCI) prima della vendita e, infine, per quale ragione non fosse stata indetta un'asta pubblica.

Peraltro, lo stesso produttore ha segnalato che una serie di altre misure, tra cui alcuni prestiti di banche pubbliche figuranti nella contabilità dal periodo dal 1986 al 1989, potevano costituire aiuti di Stato. In particolare egli ha espresso dei dubbi sia sulle conclusioni formulate dalla Commissione nel quadro della sua indagine preliminare, secondo le quali non erano stati concessi aiuti di Stato in relazione ad altre misure interne di ristrutturazione, sia sul progetto, ben più ampio, di ristrutturazione del settore dopo le nuove informazioni diffuse dalla stampa le quali assicuravano che il governo basco aveva deciso di concedere 3 306 milioni di ESP a titolo di aiuti sociali per sostenere tale operazione.

(1) GU n. C 282 del 26. 10. 1995, pag. 3.

Le osservazioni pervenute sono state comunicate al governo spagnolo con lettera della Commissione in data 24 gennaio 1996.

III

Il governo spagnolo ha risposto per iscritto il 16 febbraio 1996 ribadendo le tesi già svolte, per cui escludeva la presenza di aiuti di Stato asserendo che il trattamento riservato a Tubacex e ad Acería de Álava era conforme alle norme di applicazione generale. A sostegno della sua posizione il governo spagnolo ha fornito informazioni, concernenti, tra l'altro, la natura del debito pubblico di Tubacex, l'identità dei creditori privilegiati, il ruolo svolto dalla Tesoreria della Previdenza sociale nell'accettare l'accordo dei creditori (incluse le ragioni per le quali essa aveva rinunciato ad esercitare i suoi diritti preferenziali revocando i sequestri imposti sui beni di Tubacex), il tasso d'interesse applicato ai debiti nei confronti della Previdenza sociale, la cancellazione delle ipoteche BCI/CEX (Banco Exterior de España), la vendita di un terreno al governo basco, gli accordi di credito del FOGASA e i rimborsi effettuati. (Per un'analisi dettagliata delle informazioni corrispondenti vedasi la sezione IV della presente decisione). Inoltre le autorità spagnole hanno formulato vari commenti alle osservazioni inviate dai terzi interessati. In generale esse hanno contestato le affermazioni riguardanti l'entità delle difficoltà finanziarie di Tubacex e il fatto che la società avrebbe praticato una politica di dumping grazie all'appoggio dello Stato per ampliare la sua quota di mercato, facendo invece valere che la crescita di Tubacex sul mercato era dovuta essenzialmente alla sua solida politica commerciale e che i raffronti in termini di prezzo sono difficili giacché gli acciai inossidabili comprendono vari tipi e qualità, alcuni più economici, altri più cari.

Poiché le informazioni fornite continuavano ad essere incomplete per alcuni aspetti, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti con lettera del 5 marzo 1996. Il governo spagnolo ha risposto a questa richiesta di chiarimenti e ad altre formulate successivamente fornendo informazioni complementari con lettere datate rispettivamente 26 marzo, 30 maggio, 13 e 24 giugno 1996.

IV

Stando alle informazioni disponibili, gli elementi di fatto relativi agli aspetti investigati nel quadro della procedura sarebbero i seguenti:

La vendita di un terreno al governo basco

La Commissione, nell'avviare la procedura ha osservato che da una serie di informazioni di fonte giornalistica risultava che la vendita era stata portata a termine in un periodo di tempo molto breve, che non era stata indetta un'asta pubblica, che il terreno era stato gravato da ipoteche a favore del BCI e assoggettato a sequestro conservativo a favore della Previdenza sociale fino a poco prima della vendita e che si ignorava quale uso fosse stato fatto successivamente del terreno. La Commissione ha espresso dei dubbi sul valore del terreno e sulla decisione della Previdenza sociale di accettare la vendita di beni sottoposti a sequestro, rinunciando ad esercitare i suoi diritti per recuperare i propri crediti, ed ha concluso che era probabile che nel prezzo di vendita fossero presenti elementi di aiuto di Stato.

Nelle sue osservazioni il governo spagnolo ha fatto presente che le trattative per la vendita del terreno erano cominciate all'inizio del 1993 per cui l'operazione non si è svolta tanto rapidamente come si poteva dedurre dalle informazioni di stampa. L'area venduta (69 555 m²) era stata scorporata da un terreno più grande (di una superficie di 243 629 m²) di proprietà di Tubacex, sito in Amurrio, sottoposto nella sua totalità a sequestro conservativo a favore della Previdenza sociale. Su di esso gravavano inoltre ipoteche a garanzia di prestiti contratti con la banca pubblica BCI.

In seguito alla vendita del 1° giugno 1993, il terreno è stato assegnato alla Amurrioko Industrialdea, una società costituita per attrezzare un parco industriale. 4 000 m² di questo terreno sono stati venduti all'impresa privata Hormigones Alaveses, nel luglio 1994. I lavori della prima fase di sviluppo della parte rimanente del terreno sono iniziati nel gennaio 1995 (con la costruzione di edifici industriali ed uffici per una superficie di circa 3 000 m²). I lavori continueranno quest'anno con la costruzione di altri 5 400 m² di edifici industriali.

Il governo spagnolo sostiene che il prezzo pagato per il terreno era inferiore al prezzo di mercato. Benché dalla relativa documentazione risulti che il terreno scorporato era valutato a 70 milioni di ESP, questa cifra rispecchiava soltanto il suo valore contabile storico ai fini del catasto. Sono state fornite altre documentazioni di stime molto più elevate. La prima stima è stata eseguita da esperti indipendenti per conto di Tubacex, che intendeva tutelare i suoi interessi durante i negoziati. Questa valutazione, che reca la data del 24 maggio 1993, escludeva inavvertitamente — per errore — una frangia di terreno situata sull'altro lato della strada; la delimitazione del terreno valutato corrispondeva però ai 69 555 m² venduti il 1° luglio 1993 per 220 350 000 ESP. Successivamente, in data 9 novembre 1993, è stata effettuata una nuova stima da esperti indipendenti per conto del Registro Mercantil de Álava al fine di determinare il valore della proprietà da iscrivere nel patrimonio della nuova società, la Amurrioko Industrialdea, come richiesto dalla legge sulle società anonime. In questa occasione il terreno è stato valutato a 260 milioni di ESP.

Inoltre, le autorità spagnole hanno anche fornito altri dati relativi ad una valutazione del terreno realizzata per conto del Ayuntamiento de Amurrio, a fini fiscali, nel febbraio 1995 e al prezzo pagato da Hormigones Alaveses nel luglio 1994, per il lotto di 4 000 m².

Nella tabella seguente si possono raffrontare la varie stime/prezzi:

(ESP)

	Stima	Prezzo/m²
Stima maggio 1993	317,25 milioni	5 000/m²
Prezzo di vendita giugno 1993	220,35 milioni	3 168/m²
Stima novembre 1993	260 milioni	3 738/m²
Stima a fini fiscali febbraio 1995		4 024/m²
Prezzo del lotto di 4 000 m² venduto nel luglio 1994	14,4 milioni	3 600/m²

Quanto all'assenza di un'asta pubblica, il governo spagnolo sostiene che il metodo consueto di vendita alle imprese private si basa sulla contrattazione diretta, il che torna a vantaggio sia del compratore che del venditore; di conseguenza, nella fattispecie, si è trattato di una transazione valida effettuata con il consenso dei curatori giudiziali designati dal giudice nell'ambito della procedura di sospensione dei pagamenti.

Secondo il governo spagnolo le ipoteche iscritte a favore della BCI sull'appezzamento più grande del terreno sono state cancellate il 21 maggio 1993 in quanto erano ormai stati interamente restituiti i corrispondenti prestiti (sia il capitale che gli interessi). I rimborsi erano stati effettuati nell'arco di vari anni anteriormente alla sospensione dei pagamenti intervenuta nel giugno 1992, ad eccezione delle ultime tre rate di un prestito di 960 milioni di ESP risalente al 1986, che sono state rimborsate rispettivamente il 1° luglio 1992, il 1° ottobre 1992 e il 1° gennaio 1993 (non essendo soggette alla procedura di sospensione dei pagamenti). Il 3 giugno 1993 la Tesoreria della Previdenza sociale ha accettato di revocare il sequestro conservativo sul terreno venduto, poiché con i proventi della vendita le era stato parzialmente rimborsato (con il consenso dei curatori giudiziali) il credito accumulato anteriormente alla sospensione dei pagamenti; ha però mantenuto i sequestri imposti sul terreno più vasto (dal quale era stato scorporato l'appezzamento venduto) e su altre proprietà a copertura dei suoi crediti.

I prestiti FOGASA

La Commissione, allorché ha avviato la procedura, non era certa che le condizioni e le modalità dei due prestiti concessi da FOGASA, rispettivamente nel luglio 1992 (dopo la sospensione dei pagamenti) e nel 1994, riflettessero le condizioni di mercato. Inoltre, a suo avviso, gli accordi relativi alle garanzie dei prestiti (sotto forma di ipoteche immobiliari) rendevano necessaria un'indagine più approfondita.

Nelle osservazioni formulate nel quadro della procedura, il governo spagnolo ha dichiarato che i prestiti erano pienamente conformi alla normativa applicabile a FOGASA e che non comportavano aiuti di Stato.

FOGASA è un organismo indipendente sottoposto al controllo del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e finanziato mediante prelievi parafiscali sui contributi di sicurezza sociale corrisposti dai datori di lavoro. La sua funzione principale consiste nel pagare ai lavoratori di imprese in fallimento o in crisi finanziaria le indennità e i salari ad essi spettanti. FOGASA non concede prestiti alle imprese in questione, ma soddisfa tutte le richieste legittime presentate per conto dei lavoratori anticipando i fondi che successivamente recupera dalle imprese.

Nel caso specifico, in seguito alla sospensione dei pagamenti, i lavoratori delle imprese interessate si sono rivolti a FOGASA per ottenere il pagamento dei salari loro dovuti. Al termine di negoziati, il 10 luglio 1992 FOGASA, Tubacex e Ácería de Álava hanno stipulato un accordo in virtù del quale FOGASA avrebbe corrisposto ai lavoratori salari ammontanti provvisoriamente a 444 327 300 ESP, importo che le imprese si sono impegnate a rimborsare maggiorato di 211 641 186 ESP a titolo di interessi, in rate semestrali di 40 998 011 ESP, nell'arco di otto anni, al tasso d'interesse semplice del 10 % annuo.

Successivamente, una volta pagati i lavoratori, in data 8 febbraio 1993 è stato stipulato un accordo di credito modificato dal quale risulta che la somma definitiva dovuta era di 376 194 837 ESP a titolo di capitale più 183 473 133 ESP a titolo di interessi, da rimborsare in sedici rate semestrali a partire dal 1° agosto 1993, al tasso d'interesse del 9 %; l'importo delle rate (interessi inclusi) variava da 33 milioni di ESP all'inizio del periodo di rimborso a 37 milioni di ESP all'ultima rata (con interessi decrescenti).

Il 10 marzo 1994, in conseguenza di un piano sociale concordato con i lavoratori, è stato stipulato un nuovo accordo di credito per un importo di 465 727 750 ESP a titolo di capitale più 197 580 900 ESP a titolo d'interessi. La durata del rimborso era di otto anni, al tasso d'interesse semplice del 9 %, a partire dal 30 dicembre 1994. Per il pagamento degli interessi era previsto un periodo di grazia di 5 anni, mentre il rimborso del 71 % del capitale sarebbe diventato effettivo soltanto a partire dal 30 dicembre 1998. Secondo le autorità spagnole, in seguito alla firma di questo secondo accordo, la società ha proposto un pagamento immediato di 4 194 839 ESP in relazione al primo accordo e ad alcuni nuovi accordi di garanzia ipotecaria vincolati al medesimo (vedasi in appresso).

Il 3 ottobre 1994 è stato concluso un secondo accordo di credito modificato, in base al quale la somma definitiva dovuta saliva a 496 491 521 ESP a titolo di capitale oltre a 205 335 378 ESP a titolo d'interessi da rimborsare in otto anni a decorrere dal 30 dicembre 1994. Il pagamento degli interessi era rinviato agli ultimi tre anni, mentre il rimborso del 70 % del capitale diventava effettivo soltanto a decorrere dal 30 dicembre 1998.

Il primo accordo di credito inizialmente era stato garantito da un'ipoteca iscritta il 5 agosto 1992 su un terreno di Tubacex di 56 627,64 m², sito in Llodio, già gravato di ipoteche in favore di BCI e sottoposto a sequestro conservativo in favore della Tesoreria della Previdenza Sociale. Successivamente il terreno di cui trattasi è stato liberato da questi vincoli, sostituiti in data 16 febbraio 1994, dall'iscrizione di un'ipoteca su un terreno di Tubacex Taylor Accessorios S.A. (TTA), valutato da un esperto indipendente a 800 milioni di ESP, e su un terreno della Acería de Álava valutato a 310 milioni di ESP. Secondo le autorità spagnole entrambi questi terreni (1 110 milioni di ESP) coprivano più che integralmente i due crediti garantiti.

La tabella seguente riassume i vari accordi di credito e le relative modalità/condizioni:

Data dell'accordo	Capitale (ESP)	Interessi (ESP)	Tasso d'interesse	Altre modalità/condizioni
1° accordo				
10 luglio 1992	444 327 300	211 641 186	10 %	Rate identiche di 40 998 011 ESP
8 febbraio 1993	376 194 873	183 473 133	9 %	Rate quasi identiche varianti da 33 a 37 milioni di ESP a partire dall'1. 8. 1993
16 febbraio 1994	372 000 000	154 138 830	9 %	Spariscono le rate identiche. Prima rata: 30 giugno 1994. Il 79 % del capitale, più tutti gli interessi, cominceranno ad essere rimborsati soltanto a partire dal 30. 6. 1999
2° accordo				
10 marzo 1994	465 727 750	197 580 900	9 %	Prima rata: 30.12.1994 Rimborso degli interessi dilazionato al 30. 12. 1999. Il 71 % del capitale comincerà ad essere rimborsato soltanto a partire dal 31. 12. 1998
3 ottobre 1994	469 491 521	205 335 378		Nessuna modifica rilevante

Secondo le autorità spagnole i crediti erano stati concessi da FOGASA in conformità con il regio decreto 505/85 del 6 marzo 1985 e con l'ordinanza ministeriale del 20 agosto 1985 che fissa norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 32 del regio decreto, in virtù della quale FOGASA è autorizzato a sottoscrivere accordi a copertura del rimborso di somme corrisposte ai lavoratori.

Secondo l'interpretazione della Commissione di detti accordi, FOGASA ha la facoltà di dilazionare o di scaglionare i rimborsi fino ad un periodo massimo di 8 anni, con un periodo di grazia non superiore a 6 mesi. I pagamenti dilazionati maturano interessi al cosiddetto «tasso d'interesse legale».

Il tasso d'interesse legale vigente allorché vennero conclusi gli accordi iniziali, nel 1992 e nel 1994, era pari al 9 %, ovvero al tasso d'interesse definitivamente applicato. Secondo le autorità spagnole le imprese hanno regolarmente effettuato i rimborsi previsti nelle versioni definitive di entrambi gli accordi di credito, ma non sono state fornite informazioni in relazione ai rimborsi corrispondenti alle versioni anteriori dei medesimi.

Revoca della sospensione dei pagamenti

Nella decisione di avviare la procedura, la Commissione ha ritenuto che la partecipazione di creditori pubblici alla revoca della sospensione dei pagamenti potesse configurare un aiuto di Stato, insito in particolare nella decisione della Tesoreria della Previdenza sociale di rinunziare all'esercizio dei suoi diritti privilegiati, nella gestione dei suoi crediti e nel ruolo da essa svolto (congiuntamente alla banca pubblica BCI) in relazione alla revoca dei sequestri/cancellazione delle ipoteche sui beni offerti a garanzia per l'emissione di obbligazioni convertibili, tenuto conto in particolare dei debiti contratti da Tubacex nei confronti della Previdenza sociale posteriormente alla revoca suddetta che avevano determinato l'imposizione di ulteriori sequestri (poi revocati) e la stipulazione di un nuovo accordo di rinegoziazione di questi nuovi debiti.

Nel quadro della procedura il governo spagnolo ha fornito informazioni attestanti che, secondo l'elenco definitivo dei creditori compilato dai curatori giudiziali nell'aprile 1993, il debito totale ammontava a 16 932 977 026 ESP per Tubacex e a 3 501 435 639 ESP per Acería de Álava. I creditori privilegiati vantavano crediti ammontanti a 2 107 068 319 ESP e, rispettivamente, a 1 065 845 399

ESP di cui circa 2 115 milioni di ESP (vale a dire approssimativamente il 12,5 % del numero totale di creditori) corrispondenti ad enti pubblici, dei quali il principale era la Tesoreria della Previdenza sociale con un credito di 1 017 877 033 ESP nei confronti di Tubacex e di 129 521 620 ESP nei confronti di Acería de Álava.

Secondo le autorità spagnole, la Previdenza sociale ha costantemente applicato ai suoi crediti il tasso d'interesse legale, maggiorato degli interessi di mora come previsto dalla legislazione vigente.

Il credito della Previdenza sociale era pertanto costituito da debiti pregressi delle imprese (anteriori al 1991) cui erano stati applicati oneri e interessi di mora, debiti insorti nel 1991 (maggiorati di taluni oneri) e debiti insorti nel 1992 fino alla sospensione dei pagamenti, come risulta chiaramente dal quadro seguente:

(ESP)

	Tubacex	Acería de Álava
Debito riportato		
Capitale	165 689 700	
Interessi	88 748 398	
Maggiorazioni	50 967 073	
Debito 1991		
Capitale	350 203 353	
Maggiorazioni	58 709 151	
Debito fino al maggio 1992		
Capitale	303 559 328	94 376 303
Interessi		15 229 747
Maggiorazioni		19 915 570
Totale	1 017 877 003	129 521 620

La Previdenza sociale aderì all'accordo con i creditori il 30 settembre 1993, dopo che altri creditori avevano accettato le proposte tra il 15 giugno e il 2 settembre 1993. Come è stato segnalato in occasione dell'avvio della procedura, la maggior parte dei debiti cui si riferiva l'accordo erano stati contratti con creditori privati. Tra questi figuravano detentori non specificati di obbligazioni, che vantavano crediti per 3 621 198 ESP. Le autorità spagnole hanno fornito chiarimenti in merito a questi titolari di obbligazioni che consentono di affermare che almeno l'85% del debito era stato contratto con creditori privati.

Di conseguenza le autorità spagnole sostengono che la Tesoreria della Previdenza sociale non ha svolto un ruolo significativo rispetto all'accordo.

Il debito nei confronti della Previdenza sociale è stato liquidato come segue:

(ESP)

	Tubacex	Acería de Álava
Pagamento mediante assegno	227 319 289	28 925 658
Obbligazioni convertibili (garantite)	620 530 000	78 960 000
(non garantite)	105 960 000	13 480 000
Pagherò cambiario	64 067 714	8 155 962
Totale	1 017 877 003	129 521 620

Secondo quanto dichiarato dalle autorità spagnole, le obbligazioni di Tubacex sono state vendute nel luglio 1994, il che ha permesso alla Tesoreria della Previdenza sociale di recuperare la quota corrispondente del suo credito (gli introiti sono ammontati a 772 186 789 ESP). Il resto, ossia 64 067 714 ESP, dovrà essere rimborsato entro il 2005-2008 in quattro identiche rate annuali.

Quanto al motivo per il quale la Previdenza sociale ha rinunziato ad esercitare i propri diritti privilegiati ed ha aderito all'accordo, le autorità spagnole sostengono che:

— la Previdenza sociale aveva la facoltà di partecipare a detti accordi (regio decreto 1517/91) come già aveva fatto in altri casi analoghi;

— lo stato di creditore privilegiato è soltanto relativo;

— la Previdenza sociale aveva deciso che, per recuperare il suo credito, aveva più interesse a partecipare all'accordo anziché ad esercitare i propri diritti, in quanto

ciò avrebbe potuto portare alla liquidazione delle imprese con tutti i conseguenti problemi sociali;

— non era stata cancellata nessuna parte del debito;

— sperava di recuperare i suoi crediti (come di fatto è avvenuto).

Nel quadro della procedura è stata posta in discussione anche la decisione della Previdenza sociale (e di altri creditori pubblici tra cui BEX/BCI e FOGASA) di revocare i sequestri conservativi e di cancellare le ipoteche iscritte sui beni di Tubacex, permettendo all'impresa di utilizzarli come garanzie per l'emissione di obbligazioni convertibili, e ottenendo così l'accettazione dell'accordo (in questo modo sono stati garantiti 10 degli 11,5 miliardi di ESP oggetto dell'emissione di obbligazioni convertibili).

Secondo l'analisi delle informazioni disponibili compiuta dalla Commissione, i sequestri/ipoteche e i beni in causa erano i seguenti:

Proprietà immobiliari	Ente	Data della revoca/cancellazione
243 029 m² in Amurrio (eccetto Acería de Álava)	BCI	21. 5. 1993
(inclusi 69 555 m² venduti al governo basco)	Previdenza sociale	3. 6. 1993 (parte del terreno venduto al governo basco) e 18. 11. 1993 nuova costituzione il 25. 1. 1994 per i debiti contratti tra maggio 1992 e maggio 1993; nuova revoca il 25. 3. 1994
6 270 m² in Amurrio	Previdenza sociale	18. 11. 1993
	BCI	18. 11. 1993
50 627,64 m² in Llodio	BCI	25. 4. 1994
	Previdenza sociale	18. 11. 1993 (nuova costituzione il 20. 12. 1993 per i debiti contratti tra maggio 1992 e maggio 1993; nuova revoca il 24. 3. 1994)
	FOGASA	9. 3. 1994 (sostituito da terreni di TTA e Acería de Álava)
5 879,66 m² in Llodio	BCI	25. 4. 1994
	Previdenza sociale	18. 11. 1993 (nuova costituzione nel dicembre 1993 per i debiti contratti tra maggio 1992 e maggio 1993, nuova revoca il 24. 3. 1994)

Il 6 maggio 1994 ha avuto luogo l'emissione di obbligazioni convertibili (di cui 10 miliardi di ESP garantiti) assistita dall'iscrizione di una serie di garanzie ipotecarie sulla totalità dei beni succitati, oltre che su un terreno sito ad Amurrio di 12 400 m² e del diritto di sequestro di azioni di Tubacex Comercial y Acería de Álava (a concorrenza del valore complessivo di 3 miliardi di ESP).

Le autorità spagnole sostengono che è stato possibile cancellare le ipoteche in favore di BCI, in quanto erano già stati rimborsati i corrispondenti prestiti (inclusi, nel 1992 e 1993, i rimborsi a fronte di un prestito di 960 milioni di ESP non soggetto alla sospensione dei pagamenti). Quanto alla revoca dei sequestri disposti in favore della Previdenza sociale, le autorità spagnole hanno dichiarato che la Previdenza sociale era tenuta, in virtù della clausola 5 dell'accordo di concordato, a revocare i sequestri sui crediti oggetto del medesimo. Inoltre i sequestri furono sostituiti di fatto dall'ipoteca offerta a garanzia dell'emissione delle obbligazioni convertibili, ragione per cui gli interessi della Previdenza sociale hanno continuato ad essere tutelati.

Quanto alle ragioni che hanno indotto la Previdenza sociale ad agire sul modo sopra illustrato, benché Tubacex avesse contratto nuovi debiti posteriormente alla sospensione dei pagamenti per cui si erano dovuti imporre nuovi sequestri cautelativi (successivamente revocati), le autorità spagnole hanno spiegato che i nuovi sequestri in relazione ad un debito insorto dopo la sospensione erano stati sostituiti, in data 22 marzo 1994, da una garanzia sotto forma di pegno costituito sulla totalità delle azioni dell'impresa Tubacex Tubos Inoxidables SA (TTI), alla quale Tubacex aveva conferito tutte le attività e passività relative alla fabbricazione di tubi di acciaio inossidabile

per un valore netto (secondo un esperto indipendente) di oltre 2 500 milioni di ESP, eccedente quindi l'importo necessario per coprire il debito.

Infine, per quanto concerne la rinegoziazione del debito successivamente alla sospensione, le autorità spagnole hanno dichiarato che, ai sensi della legge generale sulla Previdenza sociale, approvata con il regio decreto 1517/91 dell'11 ottobre 1991, la Previdenza sociale ha la facoltà di autorizzare sia la dilazione che il pagamento rateale delle somme dovutele al tasso d'interesse legale. Il 25 marzo 1994 e il 12 aprile 1994 sono stati conclusi due accordi rispettivamente con Acería de Álava e con Tubacex, le cui condizioni erano le seguenti:

	Capitale (ESP)	Tasso d'interesse	Altre condizioni e modalità
Acería de Álava	274 409 604	9 %	Rimborso in rate crescenti nell'arco di cinque anni; dilazione fino al quinto anno del rimborso del 51 % del capitale
Tubacex	1 409 957 329	9 %	

Oltre a commentare gli aspetti sottoposti ad indagine nell'ambito della procedura, il governo spagnolo ha anche reagito alle osservazioni formulate da terzi, secondo cui l'impresa avrebbe ricevuto vari altri aiuti, sostenendo che tali questioni esulavano dalla procedura e negando che fossero stati accordati aiuti del genere. In concreto le autorità spagnole hanno ribadito che i costi delle misure di razionalizzazione, tra cui la riduzione dell'organico, erano stati finanziati mediante le risorse proprie dell'impresa (l'aumento di capitale per 2 251 milioni di ESP nel dicembre 1993 e la vendita di cespiti). Esse hanno inoltre fatto presente che, benché il governo basco stesse considerando la possibilità di concedere un aiuto sociale a Tubacex nel quadro di un'eventuale più ampia ristrutturazione di Tubacex, Tubos Reunidos y Productos Tubolares, non era ancora stata adottata alcuna decisione al riguardo. Infine, le autorità spagnole hanno respinto le accuse secondo le quali TTI avrebbe ricevuto aiuti illegali.

Alla luce delle informazioni disponibili la Commissione constata che le varie osservazioni complementari formulate dai terzi interessati non rientrano nell'ambito della procedura e che, non essendo esaurientemente provate, non sussistono per il momento motivi sufficienti per approfondire l'indagine.

V

La Commissione deve determinare se i vari aspetti cui si riferisce la procedura costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e del Codice degli aiuti alla siderurgia. Alla luce delle informazioni disponibili, la valutazione della Commissione è la seguente.

Vendita di un terreno al governo basco

Dato che le ipoteche in favore di BCI e i sequestri in favore della Tesoreria della Previdenza sociale hanno potuto essere revocati in quanto i corrispondenti debiti erano stati rimborsati oppure erano coperti da altre garanzie, e considerato che la vendita era stata autorizzata dai curatori giudiziali (rappresentanti, tra l'altro, l'interesse dei creditori), la Commissione è disposta ad accettare che quest'aspetto della vendita non costituisce aiuto di Stato.

Quanto al prezzo di vendita finale, purtroppo nel caso di specie non è stata indetta un'asta pubblica, il che avrebbe potuto dimostrare senza ombra di dubbio che il prezzo pagato era quello di mercato.

Ciononostante, alla luce delle varie documentazioni che indicano stime del terreno superiori al prezzo pagato, secondo la Commissione sussistono elementi sufficienti per concludere che il prezzo non è stato superiore, ma è stato anzi probabilmente inferiore, a quello di mercato. Essa conclude pertanto che l'operazione in questione non ha conferito all'impresa alcun vantaggio finanziario indebito e che il prezzo pagato non contiene elementi di aiuto di Stato.

Prestiti FOGASA

Come è stato chiarito in occasione dell'avvio della procedura, la Commissione non solleva obiezioni all'intervento di FOGASA per soddisfare le legittime richieste dei lavoratori rispetto a salari che altrimenti non avrebbero ricevuto. Sotto quest'aspetto gli accordi non configurano aiuto di Stato; l'intervento è infatti conforme con l'articolo 3, lettera j) del trattato CE. Ciononostante, i costi coperti rientrano tra i normali costi di gestione cui un'impresa, di norma, deve provvedere con le proprie risorse. Qualsiasi contributo di Stato a detti costi va considerato come un aiuto qualora conferisca un vantaggio finanziario all'impresa, a prescindere dal fatto che i pagamenti siano effettuati direttamente all'impresa o indirettamente ai lavoratori tramite un organismo pubblico.

Come si è rilevato al capitolo IV, il tasso d'interesse applicabile in base ai due accordi era il tasso d'interesse legale, pari cioè al 9 %. Per determinare se tale tasso fosse conforme alle condizioni normali di mercato, la Commissione, in alcuni casi analoghi riguardanti altri prestiti concessi da FOGASA, [cfr. decisione 91/1/CEE della Commissione [1] e aiuto di Stato n. C 56/94 [2]] ha raffrontato questo tasso al tasso medio annuo d'interesse applicato dalle banche private spagnole a prestiti di durata superiore a tre anni.

[1] GU n. L 5 dell'8. 1. 1991, pag. 18.
[2] GU n. L 298 del 22. 11. 1996, pag. 14.

Nel caso di specie, secondo le statistiche pubblicate dal Banco central, il tasso medio annuo d'interesse applicato dalle banche private ai crediti con scadenza superiore a tre anni durante il periodo considerato è stato il seguente: 1992: 17,28 %; 1993: 16,19 %; 1994: 12,51 %. Tali tassi, in particolare il primo, sono notevolmente superiori a quelli applicati in virtù degli accordi in causa. Nemmeno le altre condizioni del credito — l'evidente rinegoziazione del primo accordo (presumibilmente a causa dei ritardi intervenuti nel rimborso rispetto alla versione originale) e il rinvio agli ultimi anni della maggior parte dei rimborsi del capitale e degli interessi, previsto da entrambi gli accordi, manifestamente per agevolare il risanamento dell'impresa — risultano conformi a quelle applicate ai prestiti concessi alle normali condizioni di mercato, specie quando si consideri che il debito era garantito da un'ipoteca su un terreno e che FOGASA sarebbe stato un creditore privilegiato in caso di liquidazione o di altre difficoltà finanziarie.

Si deve pertanto concludere che gli accordi contenevano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e del Codice per gli aiuti alla siderurgia, aiuto da qualificarsi come illegale non essendo stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 6 di detto Codice. L'entità dell'aiuto illegale presente nell'operazione è difficilmente quantificabile, con esattezza, ma è perlomeno equivalente al vantaggio finanziario derivante dal tasso d'interesse agevolato effettivamente applicato a decorrere dal momento della prima concessione dei crediti.

Revoca della sospensione dei pagamenti

In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione può concludere che la sospensione dei pagamenti nel luglio 1992 e la sua revoca nell'ottobre 1993 rappresentano iniziative adottate in conformità con la normativa spagnola sul fallimento. È inoltre chiaro che i creditori pubblici, inclusa la Previdenza sociale, costituivano una minoranza che ha seguito i creditori privati accettando l'accordo dei creditori per cancellare parzialmente il debito mediante l'emissione di obbligazioni convertibili. Inoltre, benché fosse un creditore privilegiato e nonostante non fosse tenuta ad aderire all'accordo (che venne firmato in conformità con la legislazione vigente) la Previdenza sociale aveva la facoltà di rinunziare ai suoi diritti preferenziali e di partecipare all'accordo stesso. Secondo la Commissione, la decisione della Previdenza sociale non sembra aver influito sulla decisione dei creditori privati di accettare l'accordo e comunque non implicava né cancellazione né riduzione dell'importo del debito inevaso che nel frattempo è stato quasi integralmente recuperato, in parte in contanti e in parte mediante la vendita delle obbligazioni convertibili.

La revoca dei sequestri da parte della Previdenza sociale sembra essere stata una conseguenza necessaria dell'adesione all'accordo anziché un'iniziativa adottata per facilitarne la conclusione. Inoltre sembra che anche la cancellazione delle ipoteche in favore di BCI sia stata possibile in quanto erano stati rimborsati i debiti corrispondenti.

Pertanto la Commissione conclude che l'intervento dei creditori pubblici, in particolare della Previdenza sociale, era conforme alle norme applicabili e quindi non ha conferito alcun vantaggio finanziario a Tubacex, ragione per cui non costituisce aiuto di Stato.

Anche le ragioni del comportamento adottato dalla Previdenza sociale, nonostante l'insorgenza di debiti posteriormente alla sospensione dei pagamenti, sono state spiegate in modo soddisfacente. Tuttavia la gestione di tali crediti tramite l'accordo di rinegoziazione, anche se conforme alla legislazione vigente, non sembra corrispondere alle condizioni di mercato. Come rilevato in precedenza in relazione a FOGASA, secondo le statistiche pubblicate dal Banco central, il tasso medio d'interesse applicato dalle banche private ai prestiti di scadenza superiore a tre anni all'epoca in cui venne stipulato l'accordo (1994) era del 12,51 %, a fronte di un tasso d'interesse legale applicato nella fattispecie, pari al 9 %. Pertanto, seguendo il criterio applicato in relazione a FOGASA, si deve concludere che la rinegoziazione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e del Codice degli aiuti alla siderurgia, aiuto che è illegale non essendo stato notificato alla Commissione. Come nel caso dei prestiti FOGASA, è difficile quantificare l'ammontare esatto dell'aiuto illegale, che è comunque almeno pari al vantaggio finanziario derivante dal fatto che il tasso d'interesse applicato in base agli accordi di rinegoziazione è stato del 9 %.

VI

La Commissione, una volta dimostrato che gli accordi di credito FOGASA e la rinegoziazione del debito nei confronti della Previdenza sociale successivamente alla sospensione dei pagamenti costituiscono aiuti di Stato illegali, deve decidere in merito alla loro compatibilità con il mercato comune.

Dato che Acería de Álava è un'impresa soggetta all'articolo 80 del trattato CECA in quanto fabbrica prodotti figuranti nell'elenco di cui all'allegato I di detto trattato, le disposizioni del trattato CECA e del Codice degli aiuti alla siderurgia si applicano agli interventi succitati nella misura in cui hanno recato beneficio all'impresa in causa.

In virtù dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA sono proibite le sovvenzioni o gli aiuti concessi in qualunque forma. Il Codice degli aiuti alla siderurgia adottato all'unanimità dal Consiglio in conformità dell'articolo 95 del trattato CECA, stabilisce che, in deroga al divieto generale di cui all'articolo 4, lettera c) di detto trattato, possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune determinate fattispecie di aiuti, più precisamente gli aiuti

per fini di ricerca e sviluppo (articolo 2), per la protezione ambientale (articolo 3), per la chiusura di stabilimenti (articolo 4) e gli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali, limitatamente a determinate zone della Comunità che non includono il territorio spagnolo (articolo 5). Non sono autorizzati gli aiuti al funzionamento, al salvataggio e alla ristrutturazione. Di conseguenza le misure di cui sopra non rientrano in nessuna delle categorie di aiuto che possono essere autorizzate.

D'altro lato le misure in favore di Tubacex sono soggette agli articoli 92 e 93 del trattato CE in quanto la produzione dell'impresa (tubi di acciaio inossidabile senza saldatura) non rientra nell'ambito del trattato CECA. Come è stato segnalato nell'avvio della procedura, gli Stati membri devono notificare preventivamente alla Commissione ogni progetto di aiuto riguardante il settore dei tubi senza saldatura in conformità con l'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA [1], definito alla luce della situazione particolarmente delicata della concorrenza nei settori siderurgici non soggetti al trattato CECA e degli stretti legami tra la prima trasformazione dell'acciaio e l'industria siderurgica, considerato che dagli aiuti erogati a consociate di gruppi siderurgici potrebbero alla fine trarre profitto attività CECA, con ripercussioni sulla politica degli aiuti alla siderurgia in ambito CECA.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Come è stato segnalato dalla Commissione nell'avvio della procedura, esistono scambi intracomunitari dei prodotti fabbricati da Tubacex per cui qualsiasi aiuto a favore di Tubacex potrebbe rafforzare la posizione dell'impresa rispetto ai suoi concorrenti, il che inciderebbe sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e falserebbe la concorrenza.

In considerazione della natura e degli obiettivi delle misure di aiuto in questione, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, enunciate al paragrafo 2 del medesimo articolo, non possono essere applicate al caso di specie.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune determinate categorie di aiuti. Per quanto concerne la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), la provincia nella quale è situata Tubacex non può essere ammessa a beneficiare di questo tipo di aiuti e comunque le autorità spagnole non hanno chiesto l'applicazione di detta deroga. Né è applicabile la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) giacché l'aiuto non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia della Spagna.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) prevede una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'aiuto concesso a Tubacex potrebbe rientrare nella categoria degli aiuti ad un'impresa in difficoltà data la posizione finanziaria dell'impresa al momento della sua erogazione e di conseguenza potrebbe essere valutato in base a detta disposizione.

Secondo la Commissione, gli aiuti alle imprese in difficoltà comportano il gravissimo rischio di trasferire problemi di disoccupazione e difficoltà industriali da uno Stato membro ad un altro; essi sono un mezzo per mantenere lo status quo impedendo alle forze operanti in un'economia di mercato di esplicare i loro normali effetti in termini di scomparsa di imprese non competitive nel processo di adattamento alle mutevoli condizioni della concorrenza; nel contempo tali aiuti possono avere effetti deleteri sulla concorrenza e sugli scambi grazie alla loro incidenza sulle politiche di prezzo dei beneficiari che optano per strategie al ribasso al fine di mantenersi sul mercato.

Per tale motivo, nel corso degli anni, la Commissione ha elaborato un approccio specifico per la valutazione degli aiuti alle imprese in difficoltà che ha illustrato nella sua ottava Relazione sulla politica di concorrenza (punto 227) e negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [2]. Tale approccio prevede che l'aiuto sia circoscritto al minimo necessario per mantenere in attività l'impresa finché siano definite le misure di risanamento necessarie e che sia strettamente subordinato alla realizzazione di un valido programma di ristrutturazione atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa, comprendente misure quali la riduzione di capacità, per compensare gli effetti negativi sui concorrenti (soprattutto in settori caratterizzati da sovraccapacità, come nella fattispecie).

Nel caso in esame le autorità spagnole non hanno cercato di dimostrare che le misure in causa costituiscono aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione e comunque non hanno trasmesso la documentazione comprovante l'esistenza di un piano di ristrutturazione o di riduzione della presenza di Tubacex sul mercato. Ciò conferma che l'aiuto era semplicemente destinato a permettere all'impresa di continuare ad operare.

[1] GU n. C 320 del 13. 12. 1988, pag. 3.

[2] GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

VII

Di conseguenza si deve concludere che l'aiuto accordato a Tubacex e alla sua affiliata Acería de Álava consistente in due prestiti del FOGASA e nella rinegoziazione del debito della Previdenza sociale posteriormente alla sospensione dei pagamenti, è illegale, in quanto è stato concesso senza previa notifica alla Commissione in violazione delle disposizioni del Codice degli aiuti alla siderurgia e dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato ed è incompatibile con il mercato comune dato che:

— l'aiuto accordato ad Acería de Álava è incompatibile con il Codice degli aiuti alla siderurgia e quindi con l'articolo 4, lettera c), del trattato CECA;

— l'aiuto accordato a Tubacex è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE.

Essendo illegali ed incompatibili con il mercato comune, detti aiuti devono essere recuperati e i loro effetti economici eliminati al fine di ripristinare la situazione anteriore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure sotto elencate, adottate dalla Spagna nei confronti della Compañía Española de Tubos por Extrusion SA. (Tubacex) e dell'Acería de Álava, comportano elementi di aiuti di Stato concessi illegalmente ed incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE e della decisione n. 3855/91/CECA, in quanto il tasso d'interesse applicato era inferiore ai tassi in vigore sul mercato:

1) il contratto di credito sottoscritto il 10 luglio 1992 tra il Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Tubacex e Acería de Álava per un totale di 444 327 300 ESP a titolo di capitale, modificato dai contratti stipulati l'8 febbraio 1993 e il 16 novembre 1994 (comprendenti rispettivamente 376 194 872 ESP e 372 000 000 ESP a titolo di capitale);

2) il contratto di credito sottoscritto il 10 marzo 1994 tra FOGASA, Tubacex e Acería de Álava per un totale di 465 727 750 ESP a titolo di capitale, modificato dal contratto in data 3 ottobre 1994 per un totale di 469 491 521 ESP a titolo di capitale;

3) il contratto sottoscritto il 25 marzo 1994 tra la Previdenza sociale e Acería de Álava al fine di rinegoziare debiti ammontanti a 274 409 604 ESP;

4) il contratto sottoscritto il 12 aprile 1994 tra la Previdenza sociale e Tubacex al fine di rinegoziare debiti ammontanti a 1 409 957 329 ESP.

Articolo 2

La Spagna è tenuta a sopprimere gli elementi costitutivi di aiuto, contenuti nelle misure di cui all'articolo 1, revocando le misure stesse oppure applicando le normali condizioni di mercato al tasso d'interesse effettivo a partire dal momento nel quale sono stati inizialmente accordati i crediti FOGASA ed è stata concordata la rinegoziazione del debito nei confronti della Previdenza sociale posteriormente alla sospensione dei pagamenti, e recuperando l'importo corrispondente alla differenza tra tale tasso e il tasso effettivamente applicato fino alla data di soppressione dell'aiuto.

Quest'importo deve essere recuperato in base alle disposizioni sostanziali e procedurali della legislazione spagnola, maggiorato degli interessi corrispondenti. Il tasso d'interesse applicato sarà il tasso normale di mercato di cui al paragrafo 1. Gli interessi decorrono dalla data di concessione dell'aiuto fino alla data del rimborso effettivo.

Articolo 3

Gli altri aspetti oggetto della procedura avviata in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA, ossia la vendita di un terreno al governo basco e la partecipazione di enti pubblici (in particolare della Previdenza sociale) alla revoca della sospensione dei pagamenti, non costituiscono aiuti di Stato; di conseguenza, la procedura può essere chiusa.

Articolo 4

Le autorità spagnole sono tenute ad informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure che hanno adottato per conformarvisi.

Articolo 5

Destinatario della presente decisione è il Regno di Spagna.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

relativa ad un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(97/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1995 sono insorti in Portogallo focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che, per contribuire ad eradicarla al più presto, la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno preso le misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che siffatte misure sono state notificate dalle autorità portoghesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1995, il Portogallo può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria fissata:

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame;

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concessa dietro presentazione di documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dal Portogallo entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

relativa al contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(97/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1995 sono insorti in Danimarca focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che, per contribuire ad eradicarla al più presto, la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità danesi hanno preso le misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che siffatte misure sono state notificate dalle autorità danesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1995, la Danimarca può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria fissata:

— al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame;

— al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dalla Danimarca entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

recante quinta modifica della decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/24/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138,

considerando che l'8 novembre 1994 l'Austria ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, il proprio programma di attuazione degli aiuti ivi previsti all'articolo 138 per una serie di prodotti, relativamente al periodo dal 1995 al 1999;

considerando che il suddetto programma, modificato con lettera del 16 dicembre 1994, è stato approvato con decisione 95/32/CE [1], che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 95/209/CE [2], 95/416/CE [3], 96/38/CE [4] e 96/140/CE [5] della Commissione; che il 29 ottobre 1996 l'Austria ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, una richiesta di autorizzazione per ulteriori modifiche del programma; che la richiesta è stata modificata con lettera in data 3 dicembre 1996;

considerando che la richiesta comprende aiuti per vari prodotti ortofrutticoli a partire dal 1996; che la decisione 96/38/CE prevede che per alcuni prodotti ortofrutticoli è preferibile stabilire ulteriormente i livelli massimi di aiuto a partire dal 1996; che le richieste di aiuto per tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni previste dall'atto di adesione, in particolare dall'articolo 138; che la forma dell'aiuto, concesso con riferimento alla superficie, riflette i principi della politica agricola comune quale emerge dalla riforma e può quindi ritenersi adeguata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/32/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 53.
[2] GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 34.
[3] GU n. L 242 dell'11. 10. 1995, pag. 21.
[4] GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 46.
[5] GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 33.

ALLEGATO

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Seminativi (1)	3 700/ha					
Piante foraggere	2 400/ha					
Frumento duro	6 000/ha					
Piante proteiche	2 400/ha					
Lino oleoso	6 000/ha					
Messa a riposo:						
— normale	1 000/ha	65 % del tasso del 1995	40 % del tasso del 1995	15 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— materie prime rinnovabili	2 000/ha					
Latte vaccino	1 070/t					
Patate da fecola (2):						
— categoria di prezzo A1	362/t					
— categoria di prezzo A2	362/t					
— categoria di prezzo B	200/t					
Luppolo	8 500/ha					
Suini da ingrasso	80/capo					
Scrofe	1 400/capo					
Scrofe sottoposte a prova di attitudine	2 500/capo					
Bovini giovani	3 000/capo	90 % del tasso del 1995	80 % del tasso del 1995	70 % del tasso del 1995	60 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Polli da carne	1,10/capo	100 % del tasso del 1995	61,5 % del tasso del 1995	23,1 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Tacchini	5,00/capo					
Pulcini di razze da carne	0,08/capo					
Riproduttori di pollame da carne	2,30/capo					
Galline ovaiole giovani	7,50/capo					
Riproduttori di razze ovaiole	63,40/capo					
Pulcini di razze ovaiole	2,40/capo					
Piante foraggere (3):						
— Trifoglio pratense/violetto	4 951/ha	80 % del tasso del 1995	50 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— Erba medica	6 144/ha					
— Avena altissima	5 481/ha					
— Avena bionda	8 500/ha					
— Coda di volpe	8 500/ha					
— Dactylis (pannocchina)	5 195/ha					
— Fleolo	4 715/ha					
— Festuca dei prati	4 924/ha					
— Loglio d'Italia	3 480/ha					
— Loglio ibrido	3 192/ha					
— Facelia	7 500/ha					
— Poa alpina	8 500/ha					

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Altri foraggi						
— Legumi da granella sgranati (4)	6 000/ha					
— Colza e ravizzone da foraggio	6 500/ha					
— Semi di fiori	6 000/ha					
Piante medicinali e aromatiche e altre piante minori (5)	6 000/ha	65 % del tasso del 1995	40 % del tasso del 1995	15 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Zucche:						
— a buccia grossa	6 000/ha					
— a buccia fina	4 700/ha					
Altri ortaggi destinati alla trasformazione	13 200/ha (6)					
Altri ortaggi non destinati alla trasformazione:						
— di pieno campo	35 400/ha (6)					
— altri:						
— coltura intensiva	480 000/ha (6)	vedi sotto				
— coltura non intensiva	142 000/ha (6)					
Frutta a semi (Rosacee)	25 900/ha (6)					
Altra frutta	31 000/ha (6)					
Frutta:						
— Fragole FM		70 750/ha				
— Fragole SPF		42 450/ha				
— Ciliegie		37 850/ha				
— Albicocche		28 700/ha				
— Pesche		28 100/ha	61,5 % del tasso del 1996	23,1 % del tasso del 1996	0 % del tasso del 1996	0 % del tasso del 1996
— Ribes a grappoli FM	vedi sopra	24 250/ha				
— Ribes a grappoli VA		21 750/ha				
— Mele da tavola		33 000/ha				
— Pere da tavola		38 550/ha				
— Ciliegie acide		40 750/ha				
— Prugne		31 600/ha				
Ortaggi (tranne le zucche)						
— Rafano FL (VA)		54 950/ha				
— Rafano GH, FH		68 250/ha				
— Cavoli broccoli FL (GH, FH, VA)		71 050/ha				
— Cavoli cinesi FL, GH, FH, VA		34 850/ha				
— Lattuga iceberg FH, GH,		199 400/ha				
— Lattuga iceberg FL (VA)		71 600/ha				
— Indivia FL (VA)		62 850/ha				
— Indivia GH, FH		73 250/ha				
— Fagioli verdi FL		51 600/ha				
— Fagioli verdi GH, FH		55 250/ha				
— Fagioli verdi VA		10 150/ha				
— Piselli da orto VA		6 600/ha				
— Piselli da orto FL, GH, FH		25 400/ha				

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
— Cetrioli FL	vedi sopra	34 100/ha	61,5 % del tasso del 1996	23,1 % del tasso del 1996	0 % del tasso del 1996	0 % del tasso del 1996
— Cetrioli GH, FH (9-13) (7)		209 000/ha				
— Cetrioli GH, FH (14-18) (7)		326 600/ha				
— Cetrioli GH, FH (19-23) (7)		457 200/ha				
— Cetrioli GH, FH (24-28) (7)		653 200/ha				
— Cetrioli GH, FH (> 29) (7)		979 750/ha				
— Cetrioli VA		66 850/ha				
— Lattuga GH, FH		173 900/ha				
— Lattuga FL (VA)		74 000/ha				
— Cavolfiori FL (GH, FH)		45 400/ha				
— Cavolfiori VA		36 100/ha				
— Carote GH, FH		47 850/ha				
— Carote FL		23 000/ha				
— Carote VA		21 700/ha				
— Cavoli cappuccio (GH, FH, VA)		45 900/ha				
— Cavoli-rapa FL (VA)		72 300/ha				
— Cavoli-rapa GH, FH		179 250/ha				
— Cavoli di Bruxelles FL (GH, FH, VA)		50 850/ha				
— Paprica VA		42 650/ha				
— Paprica FL		101 050/ha				
— Paprica GH, FH (16-19) (7)		168 400/ha				
— Paprica GH, FH (20-23) (7)		264 650/ha				
— Paprica GH, FH (24-27) (7)		360 850/ha				
— Paprica GH, FH (28-31) (7)		384 900/ha				
— Paprica GH, FH (> 32) (7)		457 100/ha				
— Ravanelli FH, GH		225 750/ha				
— Ravanelli FL (VA)		85 850/ha				
— Barbabietole FL (GH, FH)		55 900/ha				
— Barbabietole VA		17 100/ha				
— Cavoli rossi FL (GH, FH)		48 450/ha				
— Cavoli rossi VA		26 200/ha				
— Aglio FL (VA)		157 750/ha				
— Aglio GH, FH		690 100/ha				
— Sedano FL (GH, FH)		65 450/ha				
— Sedano VA		38 450/ha				
— Spinaci FL (GH, FH)		76 800/ha				
— Spinaci VA		10 150/ha				
— Pomodori FL		88 450/ha				
— Pomodori GH, FH (16-19) (7)		210 900/ha				
— Pomodori GH, FH (20-23) (7)		295 300/ha				
— Pomodori GH, FH (24-27) (7)		379 650/ha				
— Pomodori GH, FH (28-31) (7)		464 000/ha				
— Pomodori GH, FH (> 32) (7)		548 400/ha				
— Cavoli bianchi FL (GH, FH)		47 700/ha				
— Cavoli bianchi VA		20 150/ha				
— Cipolle FL (GH, FH, VA)		33 250/ha				

FM: Prodotto destinato al mercato fresco
SpF: A raccolta libera
FL: Pieno campo
GH: Serra
FH: Coltivati in tunnel
VA: Destinati alla trasformazione

(1) Escluse le piante foraggere, il frumento duro, le piante proteiche, il lino da olio, le patate da fecola, tutte le sementi, gli ortofrutticoli, le piante medicinali e aromatiche e altre piante minori.

(2) Contenuto di amido 18 %.

(3) L'Austria prenderà tutte le misure atte a garantire che, su base media annuale, il quantitativo di semi ammissibili all'aiuto per ciascuna specie non superi quello registrato negli anni normali antecedenti l'adesione.

(4) Tranne le leguminose già incentivate con i regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CEE) n. 762/85.

(5) Limitatamente agli ortaggi che nel 1994 beneficiavano di un premio di almeno 6 000ÖS/ha; non può essere tuttavia concesso alcun aiuto per i semi di girasole per la pasticceria («gestreiftsamige Sonnenblumen»).

(6) Media ponderata: il tasso dell'aiuto per ciascun prodotto sarà stabilito rispetto a questa media. Attenendosi a tale limite, le autorità austriache provvederanno a garantire che gli aiuti non superino per nessun prodotto tale riduzione della sovvenzione dal 1994.

(7) Durata della produzione in settimane.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 162 del 1° luglio 1996)

A pagina 2, articolo 4, paragrafo 1, punto ii), ultima linea:

anziché: «1° luglio 1997»,

leggi: «1° gennaio 1997».